

Delibera del Consiglio Comunale n. 005 del 31 marzo 2016

Pubblicata in data 05 aprile 2016 all'albo telematico all'indirizzo

<http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/>

OGGETTO: Approvazione modifiche dello Statuto comunale. Adeguamento alla L.R. 09.12.2014 n. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona:

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 25 settembre 2014, è stato approvato il nuovo Statuto comunale di Campitello di Fassa;

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 21.05.2015 sono state introdotte alcune modifiche;

evidenziato ora che:

la L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 "Disposizioni in materia di enti locali" contiene alcune disposizioni che richiedono l'adeguamento degli statuti comunali alle norme della legge medesima;

in particolare, l'art. 17 della L.R. 11/2014 (che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1) prevede un nuovo istituto nel panorama ordinamentale comunale, con finalità di democrazia diretta: il referendum confermativo statutario. La norma regionale dispone che, entro i 30 (trenta) giorni di affissione all'albo pretorio delle modifiche statutarie, può essere chiesto il referendum confermativo delle stesse, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge; il numero di sottoscrizioni richieste a sostegno dell'iniziativa non può superare il 10% (nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; il termine per la raccolta delle sottoscrizioni è di 90 (novanta) giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum e non è previsto un quorum strutturale minimo per la validità del referendum confermativo;

per quanto non previsto dall'art. 17 della L.R. 11/2014 trovano applicazione le previsioni contenute nell'art. 50 della L.R. 1/1993 (corrispondente all'art. 77 del T.U.LL.RR.O.CC.);

l'art. 18 della L.R. 11/2014 introduce poi alcune modifiche allo strumento del referendum popolare, disciplinato dall'art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 (corrispondente all'art. 77 del T.U.LL.RR.O.CC.); tale articolo impegna le amministrazioni ad apportare ai rispettivi statuti

Deliberazion del Consei de Comun n. 005 dai 31 de mèrz 2016

Metuda fora ai 05 de oril 2016 su l'albo telematic a la miscion

<http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/>

SE TRATA: aproèr la mudazions tel statut de comun. Adatament a la L.R. dai 9.12.2014 n. 11.

L CONSEI DE COMUN

Dit dantfora che:

– con deliberazion del Consei de comun n. 21 dai 25 de setember del 2014, l'é stat aproà l nef statut de comun de Ciampedel;

– co la deliberazion del consei de comun n. 19 dai 21.05.2015 l'é stat metù en esser dotrei mudazions;

sotriassà ades che:

la L.R. dai 9 de dezember del 2014 n. 11 "desposizions en cont di enc locai" tol ite dotrei desposizions che domana l'adatament di statuc de comun a la normes de la lege medema;

avisa, l'art. 17 de la L.R. dai 11/2014 (che à metù ite l coma 4 bis te l'art. 3 de la L.R. dai 4 de jené del 1993 n. 1) perveit n nef istitut delaite de l'ordenament del comun, co la finalità de democrazia diretta: l referendum confermatif del statut. La norma regionèla stabilesc che, dant da 30 (trenta) dis da canche la mudazions tel statut les vegn tachèdes fora su l'albo pretorie, se pel domanèr l referendum confermatif de la medemes, purché chestes no les vegne cà da adatamenc stabili aldò de la lege; l numer de la sotscrizions pervedudes per l sostegn de la scomenzadiva no l pel esser più aut che l 10% (ti comuns che à enscin a 10.000 jent) di litadores enscinué te la linges litèles del comun di litadores atives per la litazion del consei de comun; la sotscrizions les cogn vegnir toutes sù dant da 90 (nonata) dis da la notifica de la dezijion de amiscion del referendum e no l'é pervedù n quorum structurèl minimal per la validità del referendum confermatif

per chel che no vegn pervedù da l'art. 17 de la L.R. 11/2014 vegn metù en दौरa la previjions pervedudes te l'art. 50 de la L.R. 1/1993 (che corespon a l'art. 77 del TULROC)

co l'art. 18 de la L.R. 11/2014 vegn metù en दौरa dotrei mudazions tel strument del referendum populèr, stabili co l'art. 50 de la L.R. n. 1 del 1993 (che corespon a l'art. 77 del TULROC); chest articol oblighea la aministrazions a meter en esser te sie statuc

una serie di modifiche puntuali che nel loro insieme disegnano un rafforzamento dello strumento referendario: riduzione del numero di sottoscrizioni richieste a sostegno dell'iniziativa, ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime, riduzione e diversificazione per fasce demografiche del quorum strutturale, oneri informativi, con garanzia di imparzialità, posti a carico dell'amministrazione.;

accertato che:

preventivamente a tali modifiche è necessario correggere la numerazione degli articoli dello statuto vigente in quanto l'articolo successivo al n. 19 è stato erroneamente numerato;

vanno pertanto corretti anche alcuni riferimenti agli articoli successivi al n. 19.

sottolineato che le proposte di adeguamento riguardano gli articoli riportati nell'allegato a) alla presente deliberazione che si propone per l'approvazione e in particolare:

- viene eliminato l'indice dello statuto;
- viene corretta la numerazione di tutti gli articoli a partire dall'articolo successivo al n. 19 dello Statuto vigente;
- vengono adeguati i commi 2, 4, 5 dell'art. 10 che contiene le norme generali sul referendum;
- viene modificato l'art. 12 adeguando il comma 4 e aggiungendo i commi 6 e 7 per adeguare le norme procedurali del referendum;
- vengono modificati i riferimenti ad altri articoli contenuti negli attuali articoli 25, 32, 33 e 59;
- nell'attuale articolo 60 vengono aggiunti i commi 4, 5, 6, 7 per introdurre il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto;

viste le correzioni apportate alla numerazione degli articoli e gli adeguamenti che si intendono introdurre è stato predisposto un nuovo testo unico dello Statuto comunale, allegato b), integrato con le modifiche proposte con la presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Viste le modifiche proposte contenute nel documento allegato a);

Visto il testo unico dello Statuto allegato b) integrato con le variazioni e adeguamenti proposti con presente proposta di deliberazione;

Dato atto che l'iter per l'approvazione dello Statuto comunale è disciplinato dall'art. 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Vista la L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 che ha

dotrei mudazions spezifiches che no fèsc auter che renfonzèr l strument del referendum: smendrament del numer de la sotscrizioms domanès per l sostegn de la scomenzadiva, smaorament di tempes per les tor sù, smendrament e desferenziacion aldò de la fasces demografiches del quorum strutturèl, agravies informatives, co la garanzia de obietività, che ge pervegn a la aministrazion

zertà che:

dant de fèr chesta mudazions besegna comedèr la numerazion di articoi del statut en doura ajache l'articol dò del numer 19 adinfal l'é stat numerà;

donca vegnarà comedà ence dotrei referimenc ti articoi dò del numer 19.

Sotrissà che la proponetes de adatement revèrda i articoi scric te la enjonta a) te chesta deliberazion che vegn portà dant per la aproazion e avisa:

- vegn tout demez l'indesc del statut;
- vegn comedà la numerazion de duc i articoi a scomenzèr da l'articol che vegn dò da l'art. 19 del Statut en doura;
- vegn adatà i comes 2, 4, 5 de l'art. 10 che tol ite la normes generèles sui referendum;
- vegn mudà l'art. 12 adatan l coma 4 enjontan i comes 6 e 7 per adatèr la normes prozedurèles del referendum;
- vegn mudà i referimenc e i etres articoi che fèsc pèrt di articoi 25, 32, 33 e 59;
- te l'articol 60 atuèl vegn enjontà i comes 4, 5, 6, 7, per meter ite l referendum confermatif de la mudazions fates tel statut;

vedù la mudazions fates te la numerazion di articoi e i adatamenc che se vel meter ite l'é stat metù jù n nef test unich del statut de comun, enjonta b), integrà co la mudazions portèdes dant con chesta deliberazion;

L CONSEI DE COMUN

Scutà la relazion de l'Ombolt:

Vedù la mudazions portèdes dant e metudes ite tel document enjonta a);

Vedù l test unich del Statut enjonta b) integrà co la mudazions e adatamenc porté dant con chesta proponeta de deliberazion;

Dat at che l prozediment per aproèr l Statut de comun l vegn regolamentà da l'articol 3 del D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L;

Vedù la L.R. dai 9 de dezember del 2014 n.

modificato l'art. 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 1/L;

Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente.

Visto il D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al testo dello statuto comunale vigente:

- viene eliminato l'indice dello statuto;
- viene corretta la numerazione di tutti gli articoli a partire dall'articolo successivo al n. 19 dello Statuto vigente;
- vengono adeguati i commi 2, 4, 5 dell'art. 10 che contiene le norme generali sul referendum;
- viene modificato l'art. 12 adeguando il comma 4 e aggiungendo i commi 6 e 7;
- vengono modificati i riferimenti ad altri articoli contenuti negli attuali articoli 25, 32, 33 e 59;
- nell'attuale articolo 60 vengono aggiunti i commi 4, 5, 6, 7 per introdurre il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto;

il tutto come riportato nell'allegato a) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale

2. di approvare il testo unico dello Statuto comunale, integrato con le modifiche apportate, allegato b) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la pubblicazione della presente delibera all'albo comunale per 30 giorni consecutivi e nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di dare atto che le modifiche allo Statuto comunale entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

5. di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta

11 con chela che l'é stat mudà l'articol 3 del Test Unich de la Leges Regionèles en cont de la composizion e litazion di orghegn de la aministrazions de Comun, aproà col D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 1/L;

Fat la discuscion, descheche vegn metù dant tel verbal de la sentèda;

Vedù sia competenza aldò de l'articol 26, coma 3, letra a) del T.U.L.R.O.C. aproà col D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L;

Tout sù te la documentazion i pareres e i visum dac jù aldò e la normativa en दौरa;

Vedù l D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005 n. 3/L;

Con 8 stimes a favor, 0 stimes de contra, 0 stimes no dates jù, palesèdes con man uzèda dai 8 Conseieres che à tout pèrt,

DELIBEREA

1. de aproèr chesta mudazions tel test del statut de comun en दौरa:

- vegn tout demez l'indesc del statut;
- vegn comedà la numerazion de duc i articoi a scomenzèr da l'articol che vegn dò da l'art. 19 del Statut en दौरa;
- vegn adatà i comes 2, 4, 5 de l'art. 10 che tol ite la normes generèles sui referendum;
- vegn mudà l'art. 12 adatan l coma 4 enjontan i comes 6 e 7
- vegn mudà i referimenc e i etres articoi che fèsc pèrt di articoi 25, 32, 33 e 59;
- te l'articol 60 atuèl vegn enjontà i comes 4, 5, 6, 7, per meter ite l referendum confermatif de la mudazions fates tel statut;

E dut descheche vegn scrit te la enjonta a) te chest provediment desche sia pèrt en dut e per dut;

2. de aproèr l test unich del statut de comun, integrà co la mudazions fates, enjonta b) te chest provediment, desche sia pèrt en dut e per dut;

3. De stabilir de publichèr chesta deliberazion su l'albo de Comun per 30 dis a la longia e sul Boletin Ofizièl de la Region;

4. De dèr at che la mudazions tel Statut de Comun les jirà en दौरa col trentesim dì da la publicazion su l'albo pretorie de Comun;

5. De ge manèr copia de chesta deliberazion, dò che la sarà jita en दौरa, a la Jonta de la

Regionale, al Consiglio delle Autonomie ed al Commissario del Governo della Provincia di Trento;

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'ad. 52, comma 13, della L.R. 1/93 e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Region, ala consei de la autonomies e al Comissariat del Goern de la Provinzia de Trent;

6. De prezisèr che contra chesta deliberazion vegn ametù chisc recorsc:
- oposizion a la Jonta de comun, dant che sie fora l temp de sia publicazion, aldò de l'articol 52, coma 13, de la L.R. 1/93 e m.f.d.;
 - al Tribunèl aministratif Regionèl de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò de l'articol 29 del D.Lgs.dai 2.07.2010, n. 104;
 - recors straordenèr al President de la Republica dant che sie fora 120 dis aldò de l'articol 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199.

Allegato A) alla delibera del Consiglio comunale nr. **005** Del 31.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Graziano Sensato

Articoli modificati e adeguati

Testo vigente

Art. 10 *Norme generali*

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto

Nuovo testo modificato e adeguato

Viene eliminato l'indice iniziale e corretta la numerazione di tutti gli articoli a partire dall'articolo successivo al 19 dello Statuto vigente

Art. 10 *Norme generali*

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta. **In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero delle sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori maggiorenni in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale residenti nella frazione. Il numero degli elettori iscritti per il calcolo delle predette percentuali è quello riferito 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum.**

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini **maggio**renni residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 12 Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi tre mesi.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione **almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto.**

Art. 12 Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi **180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.**

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi tre mesi.

6. **L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.**

Art. 25 Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 23 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un' adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 32 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei

7. Il Consiglio comunale approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti del referendum.

Art. 26 Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 24 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un' adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 33 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal

progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 33 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

a) *attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3;*

b) *individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 3;*

c) *individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;*

d) *chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.*

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di

Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli **35 e 36** del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 34 Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

a) *attribuisce le funzioni di cui all'articolo 33 comma 3;*

b) *individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 33 commi 1 e 3;*

c) *individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;*

d) *chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.*

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 59 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17 comma 1 e 25 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato dalle vigenti normative.

Art. 60 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 60 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17 comma 1 e **26** comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato dalle vigenti normative.

Art. 61 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale

l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto.

l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto.

4. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto un referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa.

5. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

6. Per il referendum si applica quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 1/1993 e dal presente statuto, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richieste a sostegno del referendum deve essere almeno pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Il Consiglio comunale fissa con regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti del referendum e le modalità organizzative della consultazione.

Allegato b) alla deliberazione del Consiglio comunale n. **005** del 31.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. SENSATO GRAZIANO



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
Provincia di Trento

STATUTO DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 25.09.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 21.05.2015 (inserimento comma 1 bis all'art. 17, e correzione art. 15.)

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. del 31.03.2016 (Eliminato l'indice e corretta numerazione degli articoli successivi all'art. 19, modificati i riferimenti ad altri articoli citati negli articoli rinumerati 26, 33,34, 60 , modificati gli art. 10, 12 e 61)

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

1. Il comune di Campitello di Fassa - Ciampedel é l'ente territoriale autonomo che rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi attraverso i poteri e gli istituti previsti dallo statuto, in conformità alla Costituzione, allo statuto speciale del Trentino Alto Adige, alle sue norme di attuazione e alle leggi vigenti.

2. Il comune é costituito dai territori e dal capoluogo di Campitello di Fassa - Ciampedel, dal centro di Cercenà - Cercenà e dal nucleo di Pian - Pian.

3. Confina con i territori dei comuni di Tires, Castelrotto, Santa Cristina, Selva di Valgardena, Canazei e Mazzin.

4. Capoluogo del comune é Campitello di Fassa - Ciampedel. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.

5. Lo stemma, a forma di scudo ovale é suddiviso in quattro quarti con le seguenti figurazioni: nel primo quarto superiore tre conchiglie al bianco su rosso cinabro; nel secondo quarto superiore incudine al nero e zampa di gallina parzialmente sovrappostavi al bianco e al rosso cinabro su bianco; nei due quarti inferiori due capri rampanti in atteggiamento di lotta fra di loro rispettivamente al rosso cinabro su bianco ed al bianco su rosso cinabro; sormontato da un capro rampante al grigio, al giallo cadmio, al nero ed al rosso cinabro; decorato al grigio, nero al giallo cadmio ed all'ocra bruciata e con un'appendice al conchiglia al grigio con scritta in nero "defener sia resons"

6. Il gonfalone ha forma di drappo rettangolare d'azzurro chiaro ricadente perpendicolarmente con il lato inferiore ritagliato con tre strisce terminanti ad angolo e frangiate al color argento. Nel centro lo stemma comunale con scritta superiore "Comune di Campitello" e decorazioni al color oro.

Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona e dei popoli.

2. Il Comune di Campitello di Fassa riconosce la lingua ladina come lingua propria della

comunità in esso rappresentata ed orienta la sua azione al principio di tutela della minoranza ladina ai sensi dell'art. 6 della Costituzione dell'art. 102 dello Statuto Speciale, delle leggi statali, regionali e provinciali e delle norme di attuazione dello Statuto Speciale. A tal fine promuove ogni azione diretta alla protezione e alla valorizzazione delle caratteristiche distintive della Comunità ladina di Fassa come parte integrante della Comunità ladino-dolomitica.

3. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della Comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo dell'attività.

4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

5. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

6. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra le donne e gli uomini.

7. Il Comune di Campitello di Fassa riconosce la Famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici e spirituali essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni.

8. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, la necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

9. Tutela il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 Costituzione), riconosce il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.

10. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo;

valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali.

11. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto della risorsa ambientale.

12. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

13. Promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.

14. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

15. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.

16. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

17. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali e degli enti locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

18. Tutela e difende il diritto di uso civico.

19. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

20. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente sia mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

21. Il Comune riconosce l'importanza della Chiesa Cattolica Romana in quanto collegata alle tradizioni storiche culturali della tradizione locale; riconosce inoltre le cerimonie collegate al diffuso sentimento religioso della propria popolazione anche mediante la partecipazione, ove possibile, in veste ufficiale in occasione delle principali cerimonie religiose.

Art. 3. Valorizzazione della lingua e cultura ladina

1. Il comune orienta la propria azione al fine di:

a) promuovere e valorizzare la lingua e la cultura ladina ed a favorirne l'insegnamento scolastico ed extra scolastico. A tal fine il comune promuove e organizza opportuni interventi in tutti i settori di propria competenza previsti da leggi statali, regionali e provinciali e dalle norme di attuazione dello statuto speciale;

b) promuovere la conoscenza della lingua e della cultura ladina da parte dei cittadini, del personale dipendente del comune e dei segretari comunali;

c) promuovere e valorizzare l'uso della lingua ladina anche nelle attività degli organi comunali e dell'amministrazione comunale fornendo idonei mezzi, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e norme di attuazione dello statuto speciale, dal presente statuto e dai relativi regolamenti di attuazione;

d) assicurare la graduale istituzione di sportelli in lingua ladina, onde consentire l'uso orale e scritto della lingua ladina nei rapporti con l'amministrazione comunale e gli enti da essa dipendenti;

e) promuovere mediante idonee forme associative con gli altri comuni ladini, enti pubblici e con i competenti organismi statali e provinciali le iniziative necessarie a garantire l'uso e insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. A tal fine, nei limiti delle proprie competenze e delle leggi statali, regionali e provinciali vigenti nonché dalle norme di attuazione dello statuto speciale, promuove ed assume, anche ai sensi della lettera e), gli opportuni interventi in settori quali strutture e infrastrutture, biblioteche, attività didattiche ed educative, assistenza sociale, musei, animazione culturale, politica del tempo libero, educazione degli adulti, attrezzature scolastiche, aggiornamento, insegnanti d'appoggio, produzione di materiale audiovisivo, scuole materne.

3. Si impegna altresì a promuovere, attraverso i propri rappresentanti negli organismi competenti, le attività di sperimentazione didattico-educativa volte ad incentivare nelle scuole dell'area di diffusione della minoranza l'insegnamento e la conoscenza della lingua e cultura ladina.

Art. 4. Uso della lingua ladina

1. Il comune riconosce e valorizza l'uso della lingua ladina come prodotto storico-culturale della comunità locale. Ne accoglie e promuove l'uso, accanto alla forma di lingua italiana, nella toponomastica, negli atti e simboli ufficiali, oltre che nelle attività degli organismi.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 5. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;
- c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 6. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 7. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 8. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La

consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti che alla data della consultazione abbiano compiuto almeno 16 anni.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 9. Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

3. Il Sindaco può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 10. Norme generali

- 1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta

partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero delle sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori maggiorenni in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale residenti nella frazione. Il numero degli elettori iscritti per il calcolo delle predette percentuali è quello riferito 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini maggiorenni residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 11. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

- g) *alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;*
- h) *ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.*

Art. 12. Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi tre mesi.

6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

7. Il Consiglio comunale approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti del referendum.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e

gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;)

b) in materia di denominazione di vie, piazze e edifici pubblici;

c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

d) in materia di apposizione, estinzione o variazione del vincolo di uso civico;

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 14. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio, dopo gli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale, può deliberare anche su altri argomenti.

4. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.

5. Ove, nell'ipotesi che il Consiglio Comunale non si costituisca regolarmente in prima

convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta per la regolarità della costituzione è sufficiente l'intervento di sei Consiglieri Comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

6. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.

Art. 15. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo definito.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 16. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 17. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 2 (due) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.

1.bis Il Sindaco, con proprio decreto, può nominare un numero di assessori superiore di

un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 del presente articolo e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1(uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

6. Le dimissioni degli assessori hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

Art. 18. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a 2 due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 19. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 20 - *Attribuzioni*

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende il funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 21 *Il Presidente del Consiglio*

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal

Consigliere più anziano d'età.

Art. 22 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e l'elenco delle determinazioni con periodicità mensile.

Art. 23 Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 24 Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 25 Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 26 Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 24 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un' adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 27 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 28 *Opposizioni e ricorsi*

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) *che sia presentato da un cittadino;*
- b) *che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;*
- c) *che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;*

d) *che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.*

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) *la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";*

b) *la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;*

c) *la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;*

d) *la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;*

e) *la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.*

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29 Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 30 Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione, le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art.31 Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 32 Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. L'Amministrazione, anche con il confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 33 Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 35 e 36 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 34 *Organizzazione*

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) *attribuisce le funzioni di cui all'articolo 33 comma 3;*
- b) *individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 33 commi 1 e 3;*
- c) *individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;*
- d) *chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.*

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 35 *Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco*

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) *rilasciare le autorizzazioni;*
- b) *adottare le ordinanze;*
- c) *stipulare gli accordi ed i contratti;*
- d) *adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;*
- e) *adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.*

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) *gestisce il fondo spese di rappresentanza;*
- b) *delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;*
- c) *delibera il ricorso a transizioni, accordi bonari, conciliazioni;*
- d) *fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;*
- e) *affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;*
- f) *concede i sussidi o i contributi comunque denominati;*
- g) *fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;*
- h) *approva le contabilità finali delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 50.000;*
- i) *individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;*
- j) *approva le tariffe dei servizi comunali*
- k) *approva il ricorso ai mutui e le operazioni di investimento della liquidità*
- l) *delibera la sospensione temporanea del vincolo di uso civico*
- m) *delibera la concessione dell'occupazione permanente di suolo, sottosuolo e soprassuolo;*
- n) *delibera la costituzione di servitù a carico o a favore di immobili comunali;*
- o) *adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.*

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 37 Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) stipula i contratti nelle materie e funzioni riservate alla sua competenza. Qualora il Segretario Comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

f) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

g) nomina le commissioni di gara e di concorso;

h) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i

preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 38 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 39 Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 40 Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 41 Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici,

nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 42 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 43 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 44 I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 45 Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 46 Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47 Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 48 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 49 *Regolamento sul procedimento*

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) *le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;*
 - b) *le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;*
 - c) *ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.*
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 50 *Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 51 *Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 (novanta) giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 52 Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

a) *fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;*

b) *evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;*

c) *valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata).*

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 53 Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi

di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 54 La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 55 Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 56 Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 57 Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 58 Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) *servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;*

b) *in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.*

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 60 Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17 comma 1 e 26 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato dalle vigenti normative.

Art. 61 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto.

4. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto un referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa.

5. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

6. Per il referendum si applica quanto previsto dall'art. 50 della L.R. n. 1/1993 e dal presente statuto, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richieste a sostegno del referendum deve essere almeno pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di notifica della decisione di ammissibilità del referendum. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

7. Il Consiglio comunale fissa con regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti del referendum e le modalità organizzative della consultazione.